

COMUNE DI BRIATICO
(PROV. DI VIBO VALENTIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera	Adunanza	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE NUOVA ALIQUOTA PER L'ANNO 2007. (Legge Finanziaria 2007-
n. 4	Del 26.04.2007	

L'anno duemilasette il giorno 26 del mese di Aprile all'ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, a seguito d'invito diramato dal Sindaco in data 19.04.2007 prot. 2579 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, in **PRIMA** convocazione All'appello risultano presenti:

			PRES.	ASS.
1	NIGLIA	ANDREA	X	
2	VALLONE	AGOSTINO	X	
3	CARONZOLO	MARIA ROSA	X	
4	APRILE	FRANCESCO	X	
5	GRASSO	NICOLA	X	X
6	TEDESCO	NATALE	X	
7	CUTELLE'	MICHELE	X	
8	GARRI'	ROSARIA	X	
9	GARRI'	GERARDINO	X	
10	STAROPOLI	PASQUALE	X	
11	BORELLO	GIUSEPPE		X
12	COLACE	GIACOMO	X	
13	SCORDAMAGLIA	GIACOMO		X
14	GRASSO	BIAGIO		X
15	CENTRO	MARIA TERESA		X
16	RIZZO	FRANCESCO	X	
17	MASSARA	COSTANTINO	X	
Totale			13	4

TOT. n. 13 PRESENTI su N. 17 CONSIGLIERI Assegnati e su n. 17 in carica
Assume la Presidenza il Sig. dr. Prof. Andrea NIGLIA - Sindaco -
Assiste in qualità di Segretario, il sig. dr. Annunziato Vazzana - Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1997), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

RILEVATO che il Comune di BRIATICO ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con **delibera di consiglio comunale n. 35 del 30 dicembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999**;

RITENUTO dover provvedere all'incremento di detta addizionale al fine di assicurare risorse sufficienti alla gestione dei servizi comunali;

RAVVISATA la necessità di adottare un'aliquota per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari **alla misura dello 0,4 per cento, con un incremento pari allo 0,2 per cento al fine di assicurare entrate certe e sufficienti a finanziare i programmi di spesa**;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: "i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

RILEVATO che è pertanto necessario provvedere all'approvazione anche del regolamento indicato dalla norma sopra riportata;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione;

delibera

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare **per l'anno 2007 nella misura dello 0,4 per cento**;
 - di approvare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno **in vigore a far data dal 1° gennaio 2007**;
- VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato "A");

a) responsabile servizio interessato,

b) responsabile contabile

Con VOTI UNANIMI RESI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE il regolamento che disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2- **DI APPROVARE in 0,4 punti percentuali l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2007**;

- 3- DI APPROVARE l'esenzione dell'imposta per quei cittadini in possesso di un reddito annuo non superiore ad €.7.500,00;
- 4- DI TRASMETTERE il Regolamento in oggetto con la relativa delibera di approvazione al Ministero delle Finanze;
- 5- DI PROVVEDERE agli adempimenti utili e necessari alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet " www.finanze.it " a norma dell'art.1- comma 3 del D.Lgs. n.360/98 e successive modificazioni , mediante :

- **per estratto trasmesso per posta elettronica all'indirizzo :**

entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanza.it

oppure

-inviando copia conforme dell'originale della deliberazione completa del regolamento ,mediante raccomandata **A.R. al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale- viale Europa 242 - 00144 R O M A**

oppure

a mezzo FAX 06- 59972780

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione separata ed unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.LGS N.267/2000;

SEGUE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F.

(allegato alla delibera consiliare n. 4 del 26.04.2007)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
- 3- Sono stabilite le seguenti esenzioni, avendo i requisiti sotto indicati:

a)-Cittadini con reddito annuo non superiore ad €. 7.500,00;

TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA

Art. 5

Responsabile dell'entrata⁽¹⁾

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
 2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
- c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
- d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

Art. 6

Attività di controllo e accertamento⁽²⁾

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 7

Poteri ispettivi

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Modalità di versamento

Art. 9

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10

Dilazioni di pagamento⁽³⁾

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate⁽⁴⁾
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

Art. 12

Rimborsi di modica entità⁽⁵⁾

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissati gli importi di modica entità fino ai quali il contribuente non è tenuto al versamento, né il competente ufficio provvede ad effettuare il rimborso.
2. Il versamento non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulta pari od inferiore ad euro 10,00;

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito www.finanze.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IR.P.E.F. -
DETERMINAZIONE NUOVA ALIQUOTA PER L'ANNO 2007. (Legge Finanziaria 2007-**

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica- ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Briatico, lì 19.04.2007

Il Responsabile del Servizio

f.to

Ing.Pasquale Mazza

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile- ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-

Briatico, lì 19.04.2007

Il Respons.del Serv.Finanziario

f.to

Rag. Gaetano La Rocca

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Prof. Dr. Andrea Niglia

Il Segretario Comunale
f.to dr. Annunziato Vazzana

Prot. 2745

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

-CHE la presente deliberazione:

Viene affissa all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi dal 27.04.2007 al 10.05.2007

(n. 170 R.A.), come prescritto dall'art.124 D.Lvo n.267/2000

E' stata trasmessa con lettera prot..... in data Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità;

CHE la presente delibera è divenuta esecutiva in data **IN QUANTO :**

decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione ,non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo -art.

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 D.L.vo n.267/2000

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto-art.134 D.L. 267/2000 dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti - senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità-

Lì , 27.04.2007

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Annunziato Vazzana

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
Briatico, lì 27.04.2007

Il Segretario Comunale
Dr. Annunziato Vazzana

